Deliberazione FVG/ 67 /2025/PASP

**REPUBBLICA ITALIANA**

**la**

**CORTE DEI CONTI**

**Sezione di controllo per la regione Friuli Venezia Giulia**

**Collegio ex art. 5, comma 3 del d.lgs. 175/2016**

composto dai seguenti magistrati

| | |
|---|---|
| PRESIDENTE: | Emanuela Pesel |
| CONSIGLIERE: | Daniele Bertuzzi |
| PRIMO REFERENDARIO: | Tamara Lollis (relatore) |

Deliberazione del 30 luglio 2025

**Controllo ex art. 5 del d.lgs n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Comune di Gorizia - Delibera del Consiglio comunale n. 18 del 30.6.2025 avente ad oggetto "*Acquisto di partecipazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, in GSM s.p.a. quale società costituita e operante in conformità al modello in house providing e affidamento ad essa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e 17 del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, del servizio pubblico di gestione del Canone Unico Patrimoniale.*"**

*****

Visto l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 recante Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

Visto il d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e, in particolare, l'art. 5 come modificato dall'art. 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021);

Rilevato che l'art. 5, c. 3, del su citato d.lgs n. 175/2016 ha assegnato alla Corte dei conti una nuova funzione di controllo riferita alla costituzione di società e/o all'acquisizione di partecipazioni dirette o indirette per la verifica della conformità alle previsioni dei commi 1 e 2 del medesimo art. 5 e a quanto stabilito nei successivi articoli 4, 7 e 8 del decreto medesimo con particolare riguardo alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 che ha fornito indirizzi di orientamento generale con particolare riferimento al riparto della competenza territoriale, alla natura e all'oggetto della nuova funzione di controllo;

Vista la nota del Comune di Gorizia n. 0046095/P, del 7.7.2025, assunta in ingresso al prot. n. 1679 di pari data, con la quale è stata trasmessa la deliberazione n. 18, del 30.6.2025, avente ad oggetto "*Acquisto di partecipazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, in Gsm s.p.a. quale società costituita e operante in conformità al modello in house providing e affidamento ad essa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e 17 del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, del servizio pubblico di gestione del canone unico patrimoniale*";

Vista la documentazione trasmessa unitamente al suddetto provvedimento;

Rilevato che in sede istruttoria si è tenuto, in data 25.7.2025, un incontro in contraddittorio con il Comune, convocato con nota prot. n. 1839, del 22.7.2025, come da verbale agli atti, prot. n. 1922 del 28.7.2025, inviato al Comune con nota prot. n. 1923 di pari data;

Esaminata la deliberazione consiliare n. 18/2025 del Comune di Gorizia con la complessiva documentazione prodotta nonché preso atto dell'esito dell'incontro istruttorio del 25.7.2025;

Visto il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Sezione approvato con deliberazione n. FVG/232/2011/DORG del 25 ottobre 2011;

Vista l'Ordinanza presidenziale n. 4/2025, con la quale è stato costituito il Collegio competente a deliberare sulle istruttorie effettuate a sensi dell'art. 5, c. 3, del d.lgs. n. 175/2016;

Vista l'Ordinanza presidenziale n. 50/2025 con la quale è stato affidato l'incarico istruttorio al Primo Referendario Tamara Lollis, quale relatore;

Vista l'Ordinanza presidenziale n. 54/2025 con la quale è stato convocato lo speciale Collegio per il giorno 30 luglio 2025;

Udito il relatore nella Camera di Consiglio;

## Premesso in fatto

Con nota prot. n. 0046095/P, del 7.7.2025, il Comune di Gorizia ha trasmesso la deliberazione consiliare n. 18, del 30.6.2025, indicata in epigrafe, con la quale l'Amministrazione comunale ha deliberato di approvare l'adesione alla società Gestione Servizi Mobilità s.p.a. (d'ora in avanti GSM s.p.a.), per una quota pari allo 0,10% del capitale sociale, mediante l'acquisto di tre azioni per una spesa complessiva pari a euro 3.990,00, oltre a euro 300,00 di spese notarili.

La suddetta deliberazione ha, contestualmente, approvato la relazione contenente le motivazioni analitiche ai sensi dell'art. 5 del d.lgs n. 175/2016 (in breve TUSP) sulla partecipazione societaria, la relazione redatta ai sensi dell'art. 14, c. 3, del d.lgs n. 201/2022 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), lo Statuto della GSM s.p.a., la convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto nonché lo schema del contratto di affidamento del servizio.

In particolare, l'Amministrazione comunale, oltre alla deliberazione n. 18/2025 e ai suoi allegati che ne costituiscono parte integrante, ha, altresì, trasmesso a corredo istruttorio, la proposta economica presentata dalla GSM s.p.a. per l'espletamento del servizio di gestione del canone unico patrimoniale, la documentazione di rendicontazione della consultazione pubblica svoltasi ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, di data 16.6.2025, nonché il parere dell'Organo di revisione.

Come emerge dalla deliberazione consiliare qui in esame la partecipazione societaria è motivata dalla volontà di procedere all'affidamento diretto alla GSM s.p.a., tramite lo strumento dell'*in house providing*, dell'attività di gestione del canone unico patrimoniale regolata da un contratto di servizio con decorrenza dalla data di stipula fino al 31 luglio 2030, per un valore complessivo stimato in circa € 600.000,00 al netto di IVA (€ 120.000,00 al netto di IVA per anno).

Con riferimento alla deliberata partecipazione risultano acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile e l'Organo di revisione dell'Ente ha rilasciato il parere, di competenza, in senso positivo con riguardo alla partecipazione in argomento.

In sede istruttoria l'Amministrazione comunale è stata incontrata per una riunione in contraddittorio, tenutasi in data 25.7.2025, ai fini dell'esame congiunto del provvedimento trasmesso al controllo e per alcune precisazioni istruttorie nel corso della quale è stata consegnata documentazione istruttoria aggiuntiva inerente all'analisi valutative effettuate in merito.

**Considerato in diritto**

**1.** Giunge all'esame della Sezione una richiesta di parere formulata, ai sensi dell'art. 5, c. 3 del TUSP, dal Comune di Gorizia con riferimento all'adesione al capitale sociale della GSM s.p.a. per una quota pari allo 0,10%, mediante l'acquisto di tre azioni, come meglio descritta in premessa.

L'art. 5, c. 3, del TUSP come novellato dall'art. 11 della l. n. 118/2022 prevede, infatti, che le amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere alla Corte dei conti (oltre che all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'art. 21–bis della l. n. 287/1990) gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione societaria, affinché la stessa si pronunci sulla loro conformità rispetto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo art. 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Sotto il profilo dei tempi e degli esiti della nuova funzione di controllo il su citato art. 5 dispone che la Corte dei conti delibera entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di parere e che "*Qualora la Corte non si pronunci entro il termine (…) l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.*".

In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a darne pubblicità nel proprio sito internet istituzionale.

**2**. La rinnovata funzione assegnata alla Corte dei conti è stata analizzata dalle Sezioni Riunite in sede di controllo che, con la citata deliberazione di orientamento generale n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, ne hanno individuato la ratio nell'esigenza di "*sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili*". La medesima pronuncia ha, inoltre, qualificato tale nuova funzione come una "*peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti*".

Secondo l'autorevole interpretazione delle citate Sezioni Riunite l'onere di rigorosa motivazione, prescritto dal novellato art. 5 del TUSP, risponde all'esigenza di fornire analitica giustificazione della scelta effettuata dalle amministrazioni nel rispetto dei richiamati canoni di efficienza, efficacia ed economicità quali corollari del superiore principio costituzionale del buon andamento a tutela delle risorse pubbliche. In tal modo si consente un tempestivo vaglio della Corte dei conti al fine di intercettare eventuali criticità, dando così maggiore incisività a quelle valutazioni che, diversamente, potrebbero emergere successivamente in sede di controllo sui piani di

razionalizzazione ex art. 20 TUSP.

La modifica legislativa ha, quindi, inteso rendere più incisivo e, in definitiva, più efficace e/o effettivo il controllo della magistratura contabile, non più a fini conoscitivi, sulla adeguatezza dell'analisi tecnico economica a dimostrazione della sussistenza delle condizioni che sorreggono la scelta dell'ente, suffragata da dati ed elementi conoscitivi che presentino i requisiti della completezza, affidabilità e attendibilità della valutazione analitica, anche in chiave prospettica e dinamica, che esita dagli approfondimenti istruttori svolti (cfr. del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.).

**3.** Quanto al contenuto dell'odierno controllo è opportuno precisare che l'oggetto dell'esame della Corte dei conti riguarda gli atti costitutivi di nuove società e gli atti di acquisto di una partecipazione in una società già costituita, quando il soggetto partecipato sia qualificabile come organismo ai sensi dell'art. 2, c. 1, lettera l), del TUSP e l'operazione societaria rientri nel suo ambito di applicazione.

In ordine ai parametri, la Corte dei conti è chiamata a verificare che il provvedimento adottato dall'amministrazione contenga un'analitica motivazione, in particolare, riferita:

- alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali nella declinazione precisata dall'art. 4 del TUSP;
- alle ragioni e finalità che giustificano la scelta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Inoltre, la magistratura contabile valuta, a monte, che l'atto deliberativo sia stato adottato con le modalità e i contenuti prescritti dagli articoli 7 e 8 del TUSP con particolare riferimento all'organo competente all'adozione degli atti in questione.

Salvo i casi in cui l'operazione societaria di costituzione di società o acquisto di partecipazioni avvenga in conformità a espresse previsioni di legge il contenuto della motivazione rafforzata è articolato e complesso e trova declinazione nelle considerazioni espresse nella citata deliberazione di orientamento generale delle Sezioni Riunite di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022.

Nel quadro di un esame di largo spettro il legislatore ha sottolineato, in particolare, i profili della sostenibilità finanziaria e della convenienza economica dell'operazione quali spazi sui quali deve necessariamente soffermarsi lo scrutinio del giudice contabile.

Tale scrutinio, pur pieno e non meramente estrinseco, non si estende all'area del merito e allo spazio di opinabilità e apprezzamento riservato all'amministrazione ma è comunque volto a

"*verificare la ragionevolezza dei mezzi impiegati in relazione agli obiettivi perseguiti, dal momento che anche tale verifica è fondata su valutazioni di legittimità e non di mera opportunità*".

Con riferimento al parametro della sostenibilità finanziaria le Sezioni Riunite hanno precisato che tale concetto "*assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di tipo soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato*" (cfr. del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.).

Sotto il profilo oggettivo la sostenibilità finanziaria si riferisce alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. Al riguardo, viene fatto riferimento alla consolidata giurisprudenza civilistica che riconosce, quale requisito oggettivo alla base della figura dell'imprenditore commerciale, "*l'obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (c.d. lucro oggettivo)*" (Cass. civ. Sez. VI, ordinanza. 12 luglio 2016, n. 14250)".

La valutazione della sostenibilità finanziaria dell'operazione societaria va vagliata anche in chiave prospettica, intesa come idoneità a preservare nel tempo l'equilibrio tra ricavi e costi; elemento che assume rilievo particolarmente pregnante alla luce dei divieti e limiti imposti dall'art. 14 TUSP al sostegno finanziario del socio pubblico a società partecipate in crisi.

Sulla scorta dei principi mutuati dal campo economico/finanziario la verifica assegnata al giudice contabile, secondo le Sezioni Riunite, ha ad oggetto il piano finanziario o altro documento equipollente sviluppato dall'amministrazione valutandone la completezza, in termini di esaustività dell'istruttoria e degli elementi informativi forniti a supporto, nonché l'adeguatezza dell'approfondimento svolto da "*modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata*" e "*con riferimento alla specificità della singola fattispecie sottoposta ad esame*" (del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.).

Sotto il profilo soggettivo la sostenibilità finanziaria riguarda la situazione specifica dell'amministrazione procedente verificando la copertura delle spese legate all'investimento societario e i profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti dall'acquisizione della qualifica di socio, ad esempio quelli di carattere organizzativo per l'esercizio delle ordinarie funzioni di controllo sull'organismo partecipato.

Accanto alla sostenibilità finanziaria, la motivazione analitica dell'atto deliberativo esterna, altresì, le ragioni di convenienza economica connesse alla scelta di ricorrere allo strumento societario dando conto della funzionalità della soluzione rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell'Amministrazione (profilo dell'efficacia) nonché del corretto impiego delle risorse pubbliche

(ottica dell'efficienza ed economicità).

In particolare, nell'assolvimento del rafforzato onere motivazionale l'amministrazione è tenuta a esplicitare la finalità perseguita mediante l'operazione societaria sotto il profilo della redditività e dei vantaggi risultanti dal confronto con altre soluzioni gestionali, come la gestione diretta oppure la completa esternalizzazione mediante affidamento del servizio, ove tali strade siano percorribili.

Lo scrutinio della Corte dei conti è, quindi, volto "*ad accertare che l'istruttoria dell'Amministrazione abbia confrontato i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle varie possibili forme di gestione tenendosi conto della qualità del servizio erogato e del diverso grado di efficienza nello svolgimento attraverso l'uno o l'altro strumento, mediante un calcolo dettagliato dei costi e benefici di ciascuno di essi.*" (del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.).

In questo senso il sindacato del giudice contabile postula una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle scelte con riferimento ai parametri di sostenibilità e convenienza sulla base di risultanze istruttorie contrassegnate da affidabilità e attendibilità dei dati e delle analisi.

**4**. Per quanto concerne gli aspetti procedurali, come evidenziato dalle Sezioni Riunite, l'esercizio della funzione in esame va attuato anche nel rispetto del principio generale del contraddittorio e che "*in considerazione delle conseguenze, dirette o indirette, del pronunciamento della Corte l'interlocuzione con l'amministrazione e/o la richiesta di eventuale integrazione documentale appaiono funzionali ad acquisire i pertinenti elementi valutativi*" ove quelli trasmessi non siano sufficientemente corredati dei dati necessari (del. n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 cit.).

Avuto riguardo alle caratteristiche peculiari e innovative del controllo in parola, nonché ai termini temporali circoscritti (60 giorni) per il suo esercizio, la Sezione ha ritenuto opportuno adottare, quale metodologia istruttoria, la modalità procedurale di controllo definita come "*dialogo istruttorio*" già positivamente sperimentata nei settori della finanza locale e sanitaria.

In questo senso le eventuali necessità di integrazione istruttoria, da definirsi in una richiesta formale, possono essere accompagnate dal contatto diretto con l'ente destinatario nell'ottica di individuare con precisione l'ambito del chiarimento necessario nonché una tempistica compatibile con le esigenze dell'amministrazione ordinaria e con l'efficacia dell'attività di controllo soggetta a termini perentori.

Come già indicato nella parte in fatto, nella fattispecie qui in esame, la Sezione ha tenuto un incontro istruttorio, in data 25.7.2025, durante il quale sono stati esaminati congiuntamente gli elementi conoscitivi di cui alla deliberazione e alla relativa documentazione istruttoria trasmessa e sono state fornite precisazioni e integrazioni istruttorie.

Importante risulta anche il contributo derivante dall'attività di controllo svolta in merito dall'organo di revisione proprio in ragione dell'apporto positivo che potrà essere assicurato dalla particolare professionalità ed esperienza in materia economica di cui sono portatori i componenti dell'organo di revisione.

**5.** Così delineato il contesto della nuova funzione di controllo si osserva che il TUSP riconduce nel proprio ambito applicativo tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, del d.lgs n. 165/2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale. L'art. 5, c. 3, del TUSP enuncia, poi, puntualmente le tipologie di atti che devono essere trasmessi all'esame della Corte dei conti, vale a dire quelli aventi ad oggetto la costituzione di una società a partecipazione pubblica e di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte delle amministrazioni pubbliche.
La fattispecie in esame ricade, pertanto, nell'ambito previsto dalla citata disposizione del TUSP. Inoltre, l'acquisto della partecipazione nella GSM s.p.a. risulta deliberato dal Consiglio comunale del Comune di Gorizia in linea con quanto previsto dall'art. 7, c. 1, lett. c), del TUSP per quanto concerne le partecipazioni comunali.
Inoltre, la GSM s.p.a., poiché costituita nella forma della società per azioni, rientra nelle tipologie societarie ammesse ai sensi dell'art. 3, c. 1, del TUSP il quale dispone, infatti, che le amministrazioni pubbliche "*possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa*".
È possibile, quindi, passare all'esame nel merito del provvedimento.

**Rispetto dei vincoli tipologici e finalistici**

**6.** Ai sensi dell'art. 4 del TUSP le partecipazioni, anche indirette, in organismi societari da parte delle amministrazioni pubbliche sono assoggettate a un duplice vincolo finalistico: quello generale di scopo, di cui al comma 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e quello di attività dovendo la società operare in uno dei campi elencati dai successivi commi del medesimo art. 4.
Come rappresentato nelle premesse in fatto l'acquisizione societaria qui in esame è strumentale ai fini dell'affidamento diretto in concessione alla partecipanda GSM s.p.a. del servizio di gestione del canone unico patrimoniale, pubblicitario, di occupazione del suolo e mercatale (di seguito in breve anche CUP).
Nello specifico, il Comune intende affidare in concessione, nella formula *in house*, alla suddetta società la gestione delle attività relative alla riscossione, ordinaria e coattiva, del suddetto canone nonché dei connessi servizi di gestione amministrativa, contabile e di controllo.

Trattasi di un complesso di attività gestionali che l'Amministrazione comunale qualifica come servizio pubblico locale di interesse generale connotato da rilevanza economica.

In particolare, nella relazione *ex* art. 5 del TUSP il Comune afferma che il servizio oggetto di futuro affidamento "*rispond*e *agli interessi e concorre allo sviluppo della Comunità locale di cui l'Amministrazione comunale è ente esponenziale (…) L'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi e di tutte le entrate degli enti locali, ivi compreso il canone unico patrimoniale, è un servizio pubblico locale che, in base alla legge, deve essere obbligatoriamente istituito e organizzato dagli enti locali per assicurare il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali".*

Si legge, inoltre, nella relazione *ex* art. 14 del d.lgs 201/2022 che "*il servizio di accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale è senz'altro un servizio pubblico: corrisponde, infatti, all'interesse pubblico l'introito delle entrate di competenza dell'Ente, poiché la piena disponibilità delle risorse allo stesso spettanti garantisce la possibilità di garantire gli equilibri del bilancio, il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e la disponibilità di risorse da destinare allo sviluppo della comunità ed all'attuazione delle finalità istituzionali proprie del Comune*".

Il canone unico patrimoniale è stato istituito dall'art. 1, c. 816, della legge 27.12.2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022) il quale prevede che, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'uso e l'occupazione delle strade.

Ai sensi della precitata disposizione legislativa il neoistituito canone unico patrimoniale è, inoltre, comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Per quanto riguarda la forma di esercizio delle attività di accertamento e riscossione dei tributi locali e delle altre entrate l'art. 52 del d.lgs 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), richiamato nella deliberazione consiliare e nelle citate relazioni *ex* art. 14 del d.lgs n. 201/2022 ed *ex* art. 5 del TUSP, prevede che gli enti pubblici possano affidare tali attività, tra l'altro, a società a capitale interamente pubblico mediante convenzione a condizione che sia esercitato un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che non vi siano oneri aggiuntivi per il contribuente.

Come affermato dall'Ente, anche in base all'art. 14 del d.lgs n. 201/2022 rubricato "*Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale*" i servizi di interesse economico generale di livello

locale possono essere affidati a terzi anche attraverso il ricorso a società *in house providing (*cfr. anche art. 17 del d.lgs n. 201/2022).

La scelta operata dal Comune di Gorizia è, quindi, quella dell'affidamento diretto della gestione del CUP alla GSM s.p.a., società *in house* totalmente partecipata da altri enti pubblici aventi sede nella regione, previa acquisizione da parte dello stesso della qualità di socio della medesima.

In merito all'oggetto sociale della GSM s.p.a., l'art. 4 dello Statuto societario prevede che la società si occupa dello svolgimento dei servizi pubblici, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, affidati dagli enti locali soci, ed erogati a favore delle collettività degli enti locali stessi, con particolare riferimento a una serie di attività relative alla gestione della mobilità urbana, trasporti intermodali, parcheggi e aree di sosta, amministrazione e manutenzione di beni immobili e strutture pubbliche. Per quanto rileva in questa sede, la società, secondo quanto previsto dalla lett. g) del succitato articolo 4 dello Statuto svolge, altresì, attività di: "*g.1a) liquidazione, riscossione ordinaria, accertamento e riscossione coattiva dei tributi e/o delle altre entrate degli enti locali soci; g.1b) supporto e propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali soci; g.2) recupero e/o riscossione stragiudiziale, coatta o giudiziale, dei crediti nella titolarità degli enti locali soci, ivi compresi quelli di natura tributaria; g.3) quantificazione in base alle vigenti normative dei corrispettivi, canoni, diritti, tasse, sanzioni e/o interessi dovute dai contribuenti per i servizi e forniture, ivi compresa l'emissione e consegna delle relative fatture e bollette, nonché riscossione delle medesime, effettuando pure gli eventuali adempimenti ai fini IVA per conto dei suddetti Enti; g.4) progettazione, realizzazione, installazione, manutenzione e gestione degli impianti pubblicitari di proprietà del soggetto affidante, fatto salvo il divieto di commercializzazione della pubblicità; g.5) predisposizione e gestione del piano degli impianti pubblicitari e della segnaletica; g.6) piegatura, affissione e deaffissione dei manifesti negli spazi di pubblico servizi*".

Dalle disposizioni sopra riportate si evince che le attività che costituiscono l'oggetto sociale della partecipanda GSM s.p.a. sono coerenti con l'attività istituzionale dell'Ente e che i servizi oggetto di futuro affidamento sono volti a realizzare le finalità di pubblico interesse connesse alla gestione delle entrate patrimoniali del Comune e ricadono nell'ambito di operatività dell'art. 4 del TUSP.

In particolare vengono qui in rilievo le fattispecie di cui all'art. 4, c. 2, lettera a) "*produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi*" e alla lettera d) "*autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento*".

Inoltre, il su richiamato art. 4 del TUSP prevede che la partecipazione a società *in house* è ammessa solo ove l'oggetto sociale delle stesse sia esclusivamente una delle fattispecie previste al comma 4, tra cui quelle sopra indicate.

Tuttavia, va rilevato che nel delineato quadro del TUSP la verifica della coerenza della partecipazione con le finalità istituzionali dell'ente e con i vincoli di attività convive con la valutazione della necessarietà dello strumento societario per il conseguimento dei fini dell'ente medesimo. L'esito della valutazione in ordine al predicato della necessarietà, benché non sia da intendersi in senso assoluto, confluisce, quindi, nella motivazione rafforzata richiesta dal TUSP che riveste un ruolo di preminente centralità costituendo l'oggetto dell'esercizio della funzione di controllo intestata a questa Corte (cfr. Sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 80/2022/PAS e Sezione regionale di controllo per la Toscana n. 61/2024/PASP).

Dall'esame della deliberazione consiliare e delle allegate relazioni emerge che le valutazioni dell'Amministrazione comunale non sono state esplicitate in modo approfondito sotto il profilo della necessarietà della partecipazione societaria, in quanto il compendio motivazionale argomenta principalmente sulla natura di servizio pubblico locale dell'attività di prossimo affidamento considerandola aderente alle tipologie di cui all'art. 4 TUSP e, in tal modo, anche (implicitamente) necessaria alla propria *mission* istituzionale.

Inoltre, dal suddetto esame si evince che la trattazione, da parte dell'Ente, della complessiva operazione societaria sia stata maggiormente sviluppata nell'ottica della modalità della gestione del servizio e, quindi, con riferimento ai parametri della convenienza, congruità e compatibilità economica di tale soluzione organizzativa rispetto alle altre opzioni analizzate.

L'Amministrazione comunale ha, infatti, incentrato la propria analisi sulla modalità di affidamento del servizio, di cui l'acquisizione societaria è preordinata e strumentale, ampiamente argomentando sulla congruità della scelta adottata nonché sulla compatibilità in termini di efficienza, efficacia ed economicità deducendo, per tale via, l'indispensabilità della partecipazione.

Si legge, infatti, nella deliberazione n. 18/2025 che "*la decisione di acquisire una partecipazione in GSM s.p.a. e il tipo di partecipazione pubblica (in una società in house) deriva dalla scelta della forma di gestione e dalla decisione di affidare a GSM s.p.a., quale società in house providing, la gestione del canone unico patrimoniale e che, pertanto, dati ed elementi oggettivi che giustificano l'assunzione di tale partecipazione sono contenuti altresì nella relazione ex art. 14, comma 3 del d.lgs. n. 201/2022*".

Nella fattispecie, quindi, il predicato della necessarietà va ricercato (indirettamente) nelle relazioni illustrative del futuro affidamento del servizio e delle relative considerazioni economiche e finanziarie anche in relazione ad altre soluzioni gestionali.

Ferme restando le suddette osservazioni si ravvisano, comunque, nella fattispecie i requisiti tipologici e finalistici richiesti dall'art. 4 del TUSP.

**L'onere di motivazione circa la sostenibilità finanziaria**

**7.** Per quanto concerne la valutazione della sostenibilità finanziaria si ricorda che la stessa si sostanzia non solo in una generale verifica del complesso equilibrio tra entrate e uscite, ma anche in un esame circa le prospettive future della società partecipanda al fine di evitare situazioni di squilibrio strutturale da cui potrebbe conseguire la necessità di interventi di sostegno in contrasto con il divieto di soccorso finanziario.

Ciò premesso, con riferimento al suddetto parametro il provvedimento consiliare e le unite relazioni illustrative (*ex* art. 14 del d.lgs n. 201/2022 ed *ex* art. 5 del d.lgs n. 175/2016) espongono dati ed elementi informativi a supporto della solidità economico – finanziaria della GSM s.p.a e forniscono attenta analisi dei parametri economici che descrivono la situazione attuale della società nonché la dinamica societaria in una prospettiva di medio/lungo periodo. In particolare, nelle relazioni sono riportate:

- una tabella ricognitiva dell'andamento, per gli anni di attività della società (2002-2023), dei parametri più significativi (tra cui valore della produzione, patrimonio netto, totale dell'attivo e l'incidenza percentuale del patrimonio netto sul totale dell'attivo) che mostrano valori nel tempo in costante crescita e che la società partecipanda non ha presentato perdite d'esercizio;
- i valori del contro economico e dello stato patrimoniale del bilancio societario d'esercizio 2023, recante anche i dati al 31.12.2022, estratti dai documenti depositati nel registro delle Camere di commercio e di artigianato, da cui si evincono valori in crescita dell'utile (€ 814.474 nel 2023 – € 649.272 nel 2022), del patrimonio netto (€ 3.724.594 nel 2023 – € 2.900.849 nel 2022) e un capitale sociale pari a € 300.000.

Come emerge dall'esame dei bilanci il valore totale dei debiti è in leggero aumento (€ 1.992.165 nel 2023 - € 1.694.412 nel 2022), tuttavia, a fronte di un totale dell'attivo circolante di € 5.232.667 nel 2023 ed € 4.463.521 nel 2022 e disponibilità liquide per € 2.691.919 nel 2023 ed € 3.453.679 nel 2022. L'analisi del conto economico espone un valore della produzione pari a € 7.456.423 nel 2023 ed € 6.031.639 nel 2022 derivante per la maggior parte dalla gestione caratteristica e costi della produzione in leggera crescita (€ 6.385.387 nel 2023 – € 5.123.439 nel 2022) anche se inferiori ai componenti positivi dell'esercizio.

Il Comune nella sua analisi rappresenta che la società non ha debiti per finanziamenti, né a breve, né a medio o lungo termine, né mutui immobiliari, leasing o factoring. Le passività correnti rappresentano i vari debiti di funzionamento a breve termine e sono strettamente rapportati al valore della produzione. Inoltre, la società non prevede oneri finanziari negli esercizi in analisi, in quanto possiede risorse finanziarie proprie per far fronte ad investimenti e normale funzionamento delle attività.

Tra le componenti dei costi le spese per il personale ammontano a complessivi € 1.991.646 nel

2023; al riguardo le richiamate relazioni illustrano, la società "*applica una attenta politica di contenimento dei costi aziendali*"; in particolare con delibera n. 8/2019 del Consiglio dei rappresentanti dei comuni è stabilito "*di autorizzare la società GSM S.p.A., nelle persone dei suoi rappresentanti ed amministratori, ad aumentare la propria pianta organica (con riferimento al personale assunto a tempo indeterminato) fino al limite rappresentato dall'incidenza massima del 35% del relativo costo sul valore della produzione, correlativamente alla presenza di significativi e motivati ampliamenti ed introduzione di nuove attività che, comunque, consentano di correlare l'incremento della pianta organica con quello del fatturato.*".

Il costo del personale, anche in termini tendenziali, pur se soggiace ad incrementi riferiti ai lavoratori stagionali, si attesta, come da prospetto fornito nelle relazioni, su una percentuale pari al 28% del valore del fatturato annuo dal 2022 al 2025.

Le relazioni riportano altresì:

- un'analisi dei bilanci della GSM s.p.a. e dei relativi indicatori, riferita al biennio 2022-2023, in cui viene illustrata la riclassificazione del Conto economico secondo il modello della c.d. "produzione effettuata" (con esposizione dei dati di valore aggiunto e margine operativo lordo), quella dello Stato patrimoniale finanziario (con evidenziazione, tra gli altri, della liquidità immediata e del patrimonio netto) e la tabella dei principali indicatori (tra cui il ROE return on equity e il ROI return on investments) che evidenzia valori positivi rispettivamente pari al 21,86% e 16,39 % nel 2023 (22,38 % e 16,71% nel 2022);
- un'analisi del piano industriale economico, patrimoniale e finanziario relativo agli esercizi 2024-2025-2026, con riferimento al quale viene dichiarato che "*I dati forniti dalla società rappresentano un andamento in costante crescita di tutti i parametri economici*".

Il totale dei ricavi da vendite viene previsto in € 8.250.000 nel 2025 e in € 8.490.000 nel 2026, a fronte di costi diretti previsti in € 6.835.000 nel 2025 e in € 6.950.000 nel 2026: di conseguenza, l'indicatore di reddività riferito al Margine Operativo Lordo (MOL) viene previsto in € 1.415.000 nel 2025 e in € 1.540.000 nel 2026 e l'utile netto in € 1.037.000 nel 2025 e € 1.115.000 nel 2026. Al riguardo l'Amministrazione riferisce che il suddetto indice (che evidenzia il reddito di un'azienda basato sulla sua gestione operativa, senza considerare gli interessi, le imposte nonché il deprezzamento di beni e gli ammortamenti *"(…) già da qualche anno, ha assunto valori significativamente positivi per una società di servizi e si prevede che nei prossimi esercizi esso possa superare costantemente il 15%"*.

Il Comune afferma, quindi, che "*Si tratta di una società che presenta solidità finanziaria ed economica e che ha visto negli ultimi tempi una continua crescita ed una progressiva espansione sia in termini di nuovi comuni soci, sia con riferimento alla tipologia di servizi svolti, a conferma dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione societaria. (…) La società è in grado di poter soddisfare le necessità dell'Ente,*

*tenuto conto della struttura aziendale, della capacità finanziaria, dell'esperienza maturata nei settori di riferimento come gestore globale della mobilità, della manutenzione del verde pubblico - verde urbano, della gestione di tributi che oggi esercita per oltre una ventina di Comuni soci*."

Con riferimento alla sussistenza della sostenibilità finanziaria sotto il profilo soggettivo nella relazione *ex* art. 5 del TUSP il Comune dichiara che "*L'importo previsto per l'acquisizione delle quote di partecipazione nella società GSM spa, pari a euro 3.990,00 oltre € 300,00 di spese notarili viene finanziato con fondi propri di bilancio. In termini di valutazione di destinazione alternativa dei fondi impegnati si evidenzia che la cifra investita è, in termini assoluti, non rilevante e non preclude o vincola altri investimenti che il Comune intende perseguire nel proprio programma*".

Il Comune rappresenta, inoltre, che il suddetto importo di € 1.330,00 per azione è pari al valore delle quote in virtù del patrimonio netto della società (con riferimento al bilancio 2023) e che il criterio di valutazione è quello del metodo patrimoniale.

Nell'ambito della sostenibilità finanziaria soggettiva va valutata anche la compatibilità dell'investimento iniziale e dei successivi eventuali trasferimenti all'organismo societario con riguardo all'incidenza in termini di costi conseguenti all'esercizio della propria qualità di socio pubblico (partecipazioni agli organi sociali, di esercizio della funzione di controllo analogo e di controllo interno).

Al riguardo si evidenzia che l'operazione societaria produce un esborso contenuto a carico del bilancio comunale in ragione della circostanza che l'Ente verrà a detenere una partecipazione di 3 azioni (pari allo 0,10 % del capitale sociale). Tuttavia, l'analisi economico - finanziaria si è concentrata sulla parte della sostenibilità oggettiva e sui parametri di convenienza mentre il profilo della sostenibilità soggettiva è stato meno attenzionato. In sede di contraddittorio l'Amministrazione comunale ha riferito di non aver svolto degli approfondimenti relativi al calcolo di eventuali ulteriori costi indiretti (quali ad esempio, eventuali missioni per le riunioni relative all'esercizio del controllo analogo e/o per la partecipazione all'attività societaria) i quali tuttavia, a parere della stessa, non incideranno in maniera significativa rispetto ai benefici che si aspettano dall'affidamento del servizio.

**L'onere di motivazione circa la convenienza economica e la compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità**

**8.** Con riferimento a tali parametri, dall'esame della complessiva documentazione istruttoria emerge che l'Amministrazione, al fine di chiarire la scelta del ricorso all'acquisizione societaria e relativo affidamento del servizio di gestione del CUP attraverso la modalità dell'*in house providing*, ha effettuato una puntuale analisi anche comparativa con riferimento alle altre possibili e differenti soluzioni gestionali: gestione diretta in proprio e affidamento del servizio mediante

ricorso al mercato.

Le relazioni illustrative allegate alla deliberazione consiliare qui in esame espongono una analisi dell'acquisizione societaria anche nella prospettiva dell'affidamento del servizio per l'arco temporale dello stesso.

In particolare, a fini comparativi sono stati illustrati i dati di costo della possibile gestione in proprio dell'attività, ad oggi sempre esternalizzata, stimando una spesa complessiva pari a circa € 211.600,00 annui, a fronte di un'entrata media stimata derivante dal canone di € 1.200.000 e, conseguentemente, con un rapporto spesa/entrata del 17,63%.

Il Comune evidenzia, poi, che la gestione diretta non è funzionale ed economica anche per la necessità di doversi dotare di personale da destinare ai tali servizi e acquistare i sistemi informativi necessari per lo svolgimento delle attività in questione, con investimenti e spese costanti di manutenzione. Al riguardo, il Comune riferisce che "*l'attuale contesto ordinamentale ed economico non consente a questa Amministrazione Comunale di poter programmare l'assunzione di nuovo personale da destinare ai servizi pubblici di cui si discute e per poter acquistare i sistemi gestionali necessari per lo svolgimento delle attività in questione. Una forma diversa di servizio consente di sgravare gli uffici di una serie di incombenze che possono essere messe, invece, a beneficio di risposte per altri servizi*".

Parimenti diseconomica è la formula della società a partecipazione mista pubblica e privata, poiché tale formula implica la costituzione di una nuova società non in linea con l'art. 20, c. 2, lett. c), del TUSP potendo il Comune già partecipare a una società quale GSM s.p.a. che ha nel proprio oggetto sociale la gestione del CUP.

Il Comune, che in relazione a tale servizio ha un appalto di servizi in scadenza al 31 luglio 2025, ha quindi esaminato la convenienza e congruità della scelta in termini di raffronto tra il costo del servizio affidato *in house* a GSM s.p.a. con quello della gestione esterna in essere e con quello derivante da altre soluzioni offerte sul mercato. In particolare, l'Amministrazione ha provveduto a confrontare il costo del servizio da affidare con i costi sostenuti da altri comuni del territorio regionale ed extraregionale, per gestioni esternalizzate similari esaminando anche il contenuto dei servizi espletati.

Il Comune illustra, con l'ausilio di tabelle e prospetti la comparazione effettuata con soluzioni gestionali adottate da altri enti, dalla quale emerge che, nel caso in esame, l'aggio (su valore stimato di incasso del canone € 1.200.000) si attesterebbe su una percentuale del 10,00%, inferiore rispetto altri casi esaminati (ove l'aggio più favorevole si attesta sul 14,89%).

Anche secondo l'analisi effettuata con riferimento all'eventuale nuova gara per il periodo 2025 – 2029 l'Amministrazione rappresenta che il valore stimato della base d'asta sarebbe superiore al valore attuale con un aggio al 19% (con un valore del costo annuale stimato superiore a quello

riferito al piano economico – finanziario della società *in house*).

Quanto al contenuto del servizio che si intende affidare *in house* si prevede un corrispettivo annuo pari a € 120.000 al netto di IVA per un importo di incasso totale annuo del canone unico patrimoniale, comprensivo di sanzioni ed interessi derivati dalle attività accertative, fino ad € 1.200.000,00 (cifra stimata in base all'andamento storico delle entrate). Qualora l'importo dell'incasso totale superi tale soglia, si prevede l'applicazione di percentuali specifiche sugli scaglioni di incasso per la parte dell'importo che supera la soglia minima dello scaglione, e non sul suo intero totale (€ 1.200.001,00 < di € 1.500.000,00 3,00%; > di € 1.500.001,00 < di € 1.700.000,00 2,50% > di € 1.700.001,00 2,00%). E' poi prevista, solo con riferimento alla quota fissa del corrispettivo e non sugli eventuali scaglioni, una rivalutazione per gli anni successivi al primo del 2%.

L'Ente espone, altresì, che nell'affidamento in questione vengono compresi nel corrispettivo lo svolgimento di una serie di servizi (dei quali il valore viene quantificato in circa € 32.000) connessi alla gestione amministrativa e contabile del CUP aggiuntivi non rinvenibili con riferimento agli altri operatori considerati nell'analisi comparativa (in particolare, georeferenziazione e geolocalizzazione degli impianti di affissione, formazione del personale reperibilità per il servizio, consulenza e gestione per l'aggiornamento del piano generale degli impianti e altre attività di supporto).

È stato, inoltre, verificato che sul ME.PA., piattaforma di commercio elettronico della Pubblica Amministrazione, le imprese iscritte non offrono complessivamente servizi analoghi e completi di tutte le attività amministrative e tecniche per il servizio richiesto dal Comune e che pertanto non sono pienamente comparabili e confrontabili con l'offerta complessiva presentata da G.S.M. s.p.a.. Il Comune dichiara, inoltre, che G.S.M. s.p.a. ritiene di poter aumentare le entrate relative al canone nell'esercizio della propria attività operativa.

Infine, in qualità di socio, il Comune potrà eventualmente affidare anche diversi altri servizi che la società partecipanda è in grado di offrire (mobilità, gestione della sosta, segnaletica stradale, manutenzione del verde pubblico-verde urbano, gestione di hub intermodali, gestione di immobili, gestione di sistemi tecnologici complessi).

Conseguentemente a tale analisi il Comune rileva che l'affidamento *in house providing* viene preferito in termini di convenienza e utilità gestionale tenendo conto del particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione e il soggetto affidatario per effetto del controllo analogo il quale "*consente al Comune un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di servizio*" e che "*la qualità e l'efficienza dei servizi sinora prestati dalla società GSM spa ai*

*vari soci affidatari sono ampiamente riscontrate; è inoltre presumibile che in caso di affidamenti di nuovi servizi si creino anche in futuro sinergie ed economie di gestione*".

L'Ente conclude la propria analisi affermando quindi che "*l'offerta di GSM non solo risulta in linea con il mercato, ma è anzi più vantaggiosa, oltre che sotto tutti i profili, anche per le tante e diverse disponibilità operative di cui l'azienda stessa dispone e mette al servizio*" e che "*l'affidamento del servizio pubblico in questione a GSM spa, quale società in house providing, costituisce la modalità di gestione più adeguata al contesto territoriale da servire e, in particolare, rispetto agli obiettivi che si è posta l'Amministrazione*".

Sul punto l'Amministrazione comunale, come si desume anche dalla lettura della relazione *ex* 14 del d.lgs n. 201/2022 spiega di attendersi una convenienza non solo in termini strettamente economici, quanto nell'ottica dei possibili benefici per la collettività in termini di capillarità del servizio e di migliore rapporto con l'utenza.

In conclusione, all'esito delle risultanze istruttorie e alla luce di uno scrutinio di complessiva coerenza, ragionevolezza e generale congruenza delle valutazioni dell'Amministrazione non si ravvisano, allo stato, elementi pregiudizievoli per l'Ente dall'operazione societaria.

Si richiama, tuttavia, il Comune di Gorizia, in considerazione del fatto che l'acquisizione societaria è strumentale all'affidamento, per un quinquennio, del servizio di gestione del CUP e che la qualità di socio permane anche oltre l'arco potenziale di affidamento del servizio, al costante e attento monitoraggio dell'operazione societaria e della dinamica futura dei risultati conseguiti con il servizio affidato, affinché mantenga nel tempo i presupposti finalistici nonché la sostenibilità e la convenienza.

**P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Friuli Venezia Giulia valutata la conformità dell'atto deliberativo in epigrafe ai parametri di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. 175/2016 e alla luce delle osservazioni in parte motiva, non ravvisa allo stato elementi ostativi all'acquisto, da parte del Comune di Gorizia, di tre azioni della società Gestioni Servizi Mobilità s.p.a per un valore corrispondente allo 0,10% del capitale sociale. Si richiama, comunque, il Comune di Gorizia al costante e attento monitoraggio dell'operazione societaria e della dinamica futura dei risultati conseguiti con il servizio affidato, affinché mantenga nel tempo i presupposti finalistici nonché la sostenibilità e la convenienza.

**ORDINA**

alla Segreteria, ai sensi dell'art. 5, c. 4, del d.lgs. n. 175/2016, di trasmettere la presente

deliberazione, entro cinque giorni dal deposito, al Comune di Gorizia e di curare, altresì, gli adempimenti necessari per la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web istituzionale della Corte dei conti e gli adempimenti relativi alla pubblicazione sull'apposito spazio dedicato del sito web regionale.

**ORDINA**

al Comune di Gorizia, ai sensi dell'art. 5, c. 4, del d.lgs. n. 175/2016, di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale.

Così deciso, in Trieste, nella Camera di Consiglio del 30 luglio 2025.

Il Relatore — Il Presidente

F.to Tamara Lollis — F.to Emanuela Pesel

Depositata in segreteria in data 4 agosto 2025

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

F.to Leddi Pasian